



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/00302 DEL 05/08/2015
N. PROG.: 1467

L'anno 2015, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 11:15 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: L'Assessore - Matteo Piloni -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

| | | | | |
|---|-------------------|--------------|---|----|
| 1 | BONALDI STEFANIA | Sindaco | | Ag |
| 2 | BERETTA ANGELA | Vice Sindaco | | Ag |
| 3 | BERGAMASCHI FABIO | Assessore | P | |
| 4 | SALTINI MORENA | Assessore | P | |
| 5 | VAILATI PAOLA | Assessore | | Ag |
| 6 | PILONI MATTEO | Assessore | P | |
| 7 | GALMOZZI ATTILIO | Assessore | P | |

OGGETTO: CIG 05648229D9 – RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2013/38/000111 DEL 28/03/2013 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ICA I.C.A - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CREMA ED ATTIVITÀ

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

Con determinazione dirigenziale n. 2009/22/00178 del 08/08/2009 veniva approvato il capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di polizia locale di Crema ed attività ad esso collegate, ivi compresa l'attività di riscossione volontaria e coattiva, per una durata di mesi trentasei;

con la medesima determinazione di autorizzazione a contrattare si stabiliva che all'aggiudicazione si addivenisse tramite una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del Dlgs n. 163/2006;

con successiva determinazione n. 2010/22/00019 del 20.01.2010 si procedeva, in esito allo esperimento di gara, ad affidare l'incarico in oggetto alla ditta raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da ABACO S.p.a.- Capogruppo Mandataria e ENGINEERING TRIBUTI S.p.A- Mandante;

con contratto stipulato per atto pubblico e rogito del segretario generale dell'Ente, rep. N. 10672 del 15/03/2010 si procedeva all'effettivo affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di polizia locale ed attività ad esso collegate all'ATI aggiudicataria;

dato atto di come il contratto prevedesse, all'articolo 5 del capitolato speciale di appalto che, alla scadenza naturale, il Comune si riservasse la facoltà di rinnovarlo, per una volta sola e per il medesimo periodo, alle stesse condizioni dell'affidamento in essere;

dato atto di come l'amministrazione avesse, nel corso del rapporto contrattuale, in scadenza naturale alla data del 31/03/2013, fatto un tacito affidamento sulla possibilità di procedere al rinnovo, anche in considerazione dei rapporti di sostanziale correttezza e del buon andamento delle attività con la ditta aggiudicataria;

preso, per converso, atto di come alla data di scadenza la ditta Abaco interpellata sulla effettiva disponibilità, sino a quel momento tacitamente concordata tra le parti, di procedere al rinnovo del contratto in essere, ed alle medesime condizioni, comunicava, con nota del 18 febbraio 2013 di non essere disponibile a proseguire nell'incarico in questione alle stesse condizioni del contratto originario, ma di essere solo disponibile a proseguire nell'incarico a fronte di un riconoscimento economico forfettario aggiuntivo, condizione questa non ritenuta né conveniente né possibile per l'Amministrazione Comunale;

considerato come, in prossimità della scadenza, ed a fronte del sopravvenuto ed inaspettato diniego al proseguimento, l'amministrazione era costretta a disporre per un affidamento diretto ed in via di urgenza, al fine di garantire del servizio, la cui interruzione avrebbe causato un danno erariale e gestionale certo ed immediatamente quantificabile;

dato atto come si era ritenuto, pertanto, con determina dirigenziale n. 2013/38/00011 del 28/03/2013, di affidare, per le considerazioni di opportunità e convenienza per l'Amministrazione svolte nella parte motiva, alla ditta ICA- Imposte Comunali affini s.r.l. di Roma- il servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Locale ed attività ad esso collegate, sulla base dell'offerta dalla stessa presentata in data 22.03.2013, depositata agli atti e ritenuta conveniente per il Comune in quanto migliorativa rispetto al servizio in essere sia sotto l'aspetto gestionale che economico del relativo capitolato d'onori;

dato atto:

- che l'affidamento del servizio di riscossione dei proventi delle attività sanzionatorie svolte dalla Polizia Locale si configurava anche come estensione, nei termini previsti dal relativo capitolato speciale, del contratto allora (e tuttora) in essere tra l'ICA srl e il Comune ed avente come oggetto principale l'attività di riscossione delle entrate fiscali dell'Ente (IMU; TARI, Imposta sulla pubblicità);
- che in ogni caso il capitolato speciale cu le parti facevano riferimento per disciplinare l'affidamento della gestione del servizio di accertamento entrate P.L. era quello approvato con citati atti n. 2009/22/00178 del 08/08/2009, anche in considerazione del fatto che ICA srl aveva partecipato alla gara medesima, collocandosi immediatamente alle spalle del già aggiudicatario, società ABACO in ATI, ma risultando comunque qualificata ed idonea allo svolgimento del servizio di che trattasi;
- che, nello specifico, e per la parte che qui rileva, il valore indicativo del contratto era stimato in euro 450.000 sul triennio, pari ad euro 150.000 annui presuntivi;
- che l'articolo 4 del capitolato prevedeva comunque che anche variazioni significative degli importi di contratto non avrebbero consentito alla ditta aggiudicataria di sottrarsi ai propri impegni e, di conseguenza, di richiedere una modifica delle condizioni offerte e acquisite in aggiudicazione;
- che l'articolo 4 citato, nella sua forma ed efficacia era evidentemente preordinato ad una crescente tutela dell'Amministrazione che non poteva vedersi esposta a maggiorazioni corrispettive, anche a fronte di variazioni del valore stimato degli accertamenti da movimentare;

- che, peraltro, detta norma di capitolato va letta e interpretata alla luce dei principi generali in materia negoziale, in base ai quali le parti sono esposte comunque ad un'alea contrattuale, ma la stessa non deve assumere valori ed entità tali da alterare l'equilibrio sinallagmatico fondamentale tra le parti stesse;
- che , infatti, una alterazione eccessiva (ultra dimidium) dei valori contrattuali in corso di svolgimento di contratto espone lo stesso a rimedi idonei ad eliminare l'eccessiva onerosità per la parte che la stia subendo, e , comunque, a riportare ad equità il contratto;
- che, nel caso di specie, a seguito dell'introduzione di postazione fissa per il rilevamento delle velocità dei veicoli – mod: "GATSOMETER – GTC-GS11" collocato al Km. 35+100 della s.p.415, si è potuto registrare un aumento pari al 1.000 % sulle sanzioni elevate per violazioni al codice della strada nel medesimo periodo degli anni 2014 e 2013;
- che , ai fini contrattuali si è passati da un valore stimato medio di atti sanzionatori pari a Ottomila/annui, ad un importo stimato di 80.000/, a seguito dell'introduzione delle apparecchiature di che si è detto;
- che tale alterazione dei valori stimati di contratto comporta che l'importo medio di aggio dovuto al concessionario venga calcolato su una massa critica aumentata in maniera abnorme e non prevedibile all'atto della pattuizione delle condizioni contrattuali iniziali e sulle quali si era formato il consenso delle parte;
- che si rende evidente come un aggio dell'8,50% su valori incrementati, in via stimata, del 1.000 % rispetto a quanto dedotto in contratto possa comportare un onere finanziario per l'ente, in quota parte rispetto al riscosso che, oltre a non essere allineato con i valori medi di mercato, non risulta comunque conforme alle previsioni di spesa;
- che, pertanto, le parti, a seguito di un incontro nel corso del quale sono state rappresentate le sopravvenute condizioni contrattuali e la relativa non sostenibilità per il comune, sono addivenute all'accordo di rivedere le condizioni medesime, con modalità tali da eliminare l'eccessiva onerosità per il comune e da riportare, per l'effetto, le prestazioni ad equilibrio, così come previsto dagli artt... del codice civile;
- che, pertanto, ed a seguito della trattativa avviata tra le parti, si è addivenuti alla definizione delle condizioni di cui all'allegato a), considerate dall'amministrazione eque e sostenibili, ed a fronte delle quali, a mero titolo esemplificativo, l'importo corrispettivo di cui alla fattura n FY0000784 del 09/07/2015 viene ricalcolata in € 426.728,40, a fronte dell'importo precedentemente richiesto, e pari ad euro 447.956,34;

tanto premesso, avendo, a margine della presente proposta di deliberazione, acquisito:

- Il parere di regolarità contabile, per come rilasciato dal responsabile servizi finanziari, dr. M. Ficarelli;
- - il parere di regolarità tecnica, per come rilasciato dal comandante della Polizia Locale e responsabile della gestione del contratto in essere, dr. Giuliano Semeraro;
- - il parere di regolarità tecnica, per come rilasciato dall'avvocato Marica de Girolamo, in qualità di responsabile del servizio legale;

con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di Prendere atto delle offerta, formulata in data 29/07/2015 dalla ditta ICA- Imposte Comunali affini s.r.l. di Roma- e relativa alla revisione delle condizioni contrattuali in essere per la gestione del servizio di servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo di polizia locale di Crema ed attività ad esso collegate, ivi compresa l'attività di

riscossione volontaria e coattiva giusta determinazione dirigenziale di incarico n. 2013/38/00011 del 28/03/2013;

- 2) Dare atto di come la revisione delle condizioni contrattuali si sia resa necessaria per i motivi tutti indicati nelle premesse e cui si fa esplicito riferimento;
- 3)
- 4) Dare atto come, anche in base ai pareri tecnici espressi, le condizioni di revisione offerte, a seguito di trattativa intercorsa con i dirigenti dell'ente, ed ai sensi di quanto all'articolo 1467 codice civile, comma 5[^], appaiano idonee a riportare ad equilibrio sinallagmatico le condizioni contrattuali, eliminando l'eccessiva onerosità che a fronte del permanere delle condizioni iniziali, sarebbe potuta conseguire per l'ente;
- 5)
- 6) Dare atto come le parti non procederanno alla stipula di un nuovo contratto, formalmente sottoscrivendo, per espressa accettazione, la cui competenza viene demandata al comandante della Polizia locale, dr. G. Semeraro, l'offerta finale formulata dalla ditta ICA s.r.l., e fatta pervenire in data 29/07/2015 ed allegata alla presente come parte costitutiva della delibera medesima, per come conforme a quanto disposto dagli articoli 1324, 1334, e 1335 del codice civile, in materia di atto unilaterale recettizio ;

dichiarare la presente, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediato ricalcolo delle prestazioni corrispettive in essere ed anche la remissione della fatture già emesse dal concessionario e relative al periodo a far data dal 09.07.2015 a tutt'oggi;

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

04/08/2015

Il Comandante della Polizia Locale
Giuliano Semeraro

- 2) La presente proposta rinegoziata contiene condizioni migliorative rispetto al contratto già scaduto ed in regime di proroga tecnica. Parere favorevole.

05/08/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
F.to Matteo Piloni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 05/08/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 20/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

05/08/2015